

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 12/11/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36663-diritto-all-oblio-tra-nuove-tecnologie-ed-istanze-di-tutela>**

**Autore: Maria Carmen Agnello**

**Diritto all'oblio: tra nuove tecnologie ed istanze di tutela**

Avv. M. Carmen Agnello

Dottore di ricerca Dir.Privato Economia, Laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni  
Università degli Studi di Catania

### **Diritto all'oblio: tra nuove tecnologie ed istanze di tutela**

#### **Aspetti introduttivi: il quadro normativo, la vicenda oggetto della pronuncia e le questioni pregiudiziali**

L'evoluzione nell'utilizzazione di strumenti informatici ha mutato i rapporti tra utenti ed internet a seguito di una maggiore condivisione di dati sulla rete attraverso la memorizzazione, la manipolazione e la trasmissione di informazioni personali ad una platea estesa di soggetti. In tale ambito, sono emerse nuove istanze di tutela dei dati diffusi o trattati attraverso i mezzi informatici (data protection), espressione di differenti interessi, quali la libertà di informazione, di sicurezza, il diritto ad una corretta contestualizzazione ed alla riservatezza dei dati pubblicati.

In particolare, il diritto all'oblio, "*droit à l'oubli o right of oblivion*", espressione del diritto alla riservatezza, tutelato dall'art. 2 e 3, II comma della Cost. e disciplinato dal Codice della Privacy, è definito quale "giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"<sup>1</sup>. L'attuazione di tale diritto presenta un limite nel diritto di cronaca ossia in un interesse effettivo ed attuale alla diffusione di determinate notizie aventi una rilevanza pubblica, garantito dall'art. 21 della Cost.. In contrapposizione al diritto all'oblio è emerso un altro interesse di ricordare "*digital inheritance*" i dati pubblicati sul web<sup>2</sup>.

A tale stregua, giova individuare il fondamento normativo della tutela all'oblio in un sistema di fonti "multilevel", tra normativa internazionale, europea e nazionale<sup>3</sup>.

Il diritto alla vita privata è riconosciuto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario<sup>4</sup>. L'articolo 7 della Carta europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto al rispetto della vita privata e l'articolo 8 proclama il diritto alla protezione dei dati personali. I paragrafi 2 e 3 precisano, che tali dati devono essere trattati in osservanza del principio di lealtà, per finalità determinate e con il consenso della persona interessata o in base ad un altro fondamento previsto dalla legge. Inoltre, l'osservanza di tale regole è oggetto di controllo di un'autorità indipendente e ogni persona ha il diritto di accesso e di rettifica dei dati personali raccolti.

Tali prescrizioni sono state attuate dagli art.6, 7, 12, e 14 e 28 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea, del 24 ottobre 1995, con cui il legislatore europeo è intervenuto a tutela del diritto alla vita privata nel trattamento e nella libera circolazione dei dati personali, attraverso l'eliminazione degli ostacoli ed il ravvicinamento delle legislazioni nazionali<sup>5</sup>. In attuazione di ciò, nel trattamento dei dati sono previsti specifici obblighi del titolare di garantire la qualità, la sicurezza tecnica, i diritti degli interessati, quali ad essere informati, di accesso al fine di verificarne l'uso e la correttezza e strumenti di tutela, quali la rettifica o di opposizione al trattamento in specifiche circostanze<sup>6</sup>.

Tali indicazioni sono state recepite dalla l. n. 675 del 1996, primo intervento normativo relativo alla tutela delle persone fisiche nel trattamento e libera circolazione dei dati personali, abrogato dal D.Lgs. 30

---

<sup>1</sup> Il leading case in merito al diritto all'oblio è la sentenza della Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679.

<sup>2</sup> Si v. T. E. FROSINI, Diritto all'oblio e internet, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 10 giugno 2014, par. 2, p. 6 rileva un vulnus normativo nel nostro ordinamento e negli Stati Uniti in relazione all'eredità digitale e analizza l'applicabilità dell'istituto del mandato post mortem a tale fattispecie.

<sup>3</sup> Si v. G. COMANDÈ, Privacy informatica: prospettive e problemi, in *Danno e Resp.*, 1997, 2, p. 140.

<sup>4</sup> In *www. Eu.int*. Si v. la Raccomandazione OCSE del 23 settembre 1980 relativa alla protezione della vita privata e dei flussi transfrontalieri dei dati personali e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 22 settembre 1980, relativa l'elaborazione automatica di dati personali.

<sup>5</sup> Si v. considerando 2 e 5. Si v. V. ZENO – ZENCOVICH, I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, in *Studium Iuris*, 1997, p. 469, individua la ratio della direttiva "[...] di assicurare un contesto normativo sicuro nel quale possa svilupparsi la società dell'informazione".

<sup>6</sup> Si v. considerando 25.

giugno 2003, n. 196, che all'art. 2 esige il “[...] rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, [...] alla riservatezza ed alla identità personale”<sup>7</sup>. Un orientamento dottrinario individua la ratio di tale disciplina “oltre alla tutela della riservatezza”, in quanto riguarda anche “comportamenti in luoghi pubblici” o dati personali previamente raccolti “per ridurne la circolazione o la diffusione non voluta [...] o estranea al vincolo in base al quale è stato conferito”<sup>8</sup>. In tale ambito, occorre distinguere la riservatezza “*the right to be let alone*”, così come è disciplinata nel nostro ordinamento, dalla nozione di “*right to privacy*”, così come prevista nei sistemi giuridici statunitensi<sup>9</sup>.

In tale contesto, è sorto un dibattito a livello dottrinario e giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dei principi espressi dalla disciplina sulla riservatezza alle nuove istanze di tutela derivanti dal progresso tecnologico nel settore informatico.

Di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affrontato in modo innovativo una vicenda giudiziaria sorta in riferimento all'esercizio del diritto all'oblio, in merito ad informazioni pubblicate su un motore di ricerca<sup>10</sup>. In particolare, l'Agenzia Spagnola di protezione dei dati, AEPD ha presentato un reclamo avverso un editore di un quotidiano in Spagna e contro Google Spain e Google Inc. Il ricorrente ha rilevato che a seguito dell'inserimento del proprio nome nel motore di ricerca Google, l'elenco dei link rimandava ad alcune pagine del quotidiano, ove era annunciata una vendita all'asta di immobili a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti. In tale sede, è stata chiesta la soppressione o la modifica di tali pagine, per eliminare o occultare i dati personali dal motore di ricerca, a seguito della definizione del pignoramento dopo 16 anni dalla pubblicazione.

L'AEPD, pur ritenendo legittima la pubblicazione, ha adottato alcune misure di rimozione e di cessazione dell'accesso ai dati presenti negli indici. A seguito dei ricorsi della Google Spain e Google per l'annullamento di tale decisione, il giudice spagnolo ha sollevato le questioni pregiudiziali alla C.Giust.CE, relative alla trasposizione nell'ordinamento spagnolo con la l. n. 15/1999, del 13 dicembre 1999 della dir.95/46.

La prima questione pregiudiziale riguarda l'ambito territoriale di applicazione della dir.95/46 rispetto alla normativa spagnola sulla protezione dei dati, in quanto si chiede se sussista uno “stabilimento” ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva, nel caso di specie, in cui la Google Spain è una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo.

Con la seconda questione pregiudiziale è stato chiesto se l'attività di Google Search, debba rientrare nella nozione di “trattamento di dati” ai sensi dell'art. 2, lettera b), della dir.95/46. In caso di risposta affermativa, è stato chiesto se l'art.2, lett. d), debba essere interpretato nel senso di individuare una responsabilità della società di gestione nel trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

---

<sup>7</sup> Si v. A. Mantelero, I diritti sociali come diritti della personalità, a cura di R. Cavallo Perin, G. M. Racca, A. Rossi, ESI, Napoli, 2010, cap. VII, par. 8, pag. 142 e s. evidenzia il duplice profilo in tale disciplina, del diritto sui dati personali ed al consenso, così come previsto dagli art. 1 e 23, d.lgs. n. 196 del 2003, espressione del “*livello minimo di protezione al singolo*” e quello procedimentale attuato attraverso la funzione preventiva e di controllo svolta dalla pubblica amministrazione. In entrambe le prospettive, l'autore individua la ratio del legislatore di attuare una tutela ex ante, al fine di valutare i rischi e di intervenire in modo preventivo nella gestione dei dati personali.

<sup>8</sup> Si v. U. De Servio, La tutela dei dati personali e riservatezza, Diritti nuove tecnologie trasformazioni sociali- Scritti in onore di P. BARILE, Cedam, Padova, 2003, rileva la natura obbligatoria della raccolta di dati o volontaria per il conseguimento di servizi o prestazioni pubbliche o private.

<sup>9</sup> Si v. A. Mantelero, I diritti sociali come diritti della personalità, a cura di R. Cavallo Perin, G. M. Racca, A. Rossi, ESI, Napoli, 2010, cap. VII, par. 8, pag. 134 e s. ripercorre le origini e l'evoluzione della nozione di privacy nel nostro ordinamento. L'autore evidenzia come le opere di S.D. Warren e L. Brandeis, *The Right to Privacy*, 4 Har. L. Rev. 193, 1890, costituiscono una svolta nel significato attribuito a “right to privacy” inteso quale “privacy dignity” ossia come una “tutela della vita privata alla persona in sé e per sé”, e non soltanto come avveniva in precedenza quale “(...)protezione al luogo o ai documenti” attraverso cui si realizza tale diritto. Nel nostro ordinamento, dopo un dibattito, iniziato negli anni 50, espresso a livello dottrinario e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, tra chi ritiene sussistente nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza, anche se non espressamente previsto e chi esclude ogni ulteriore forma di tutela oltre a quella prevista per i diritti della personalità. La pronuncia della Cassazione del 27 maggio 1975, n. 2129, nel caso Esfandiari costituisce il leading case in materia, in quanto ha sopito il dibattito precedente e ha consolidato anche a livello della giurisprudenza di merito il riconoscimento di una tutela al diritto alla riservatezza, allorché si realizza una violazione della sfera privata della persona.

<sup>10</sup> La sentenza Grande Sezione, nella causa C-131/12 del 13.05.2014 in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

L'ultima questione riguarda il diritto di cancellazione e/o opposizione al trattamento di dati, previsto dagli art. 12, lett. b), e 14, I comma, lett. a), della dir. 95/46. In modo specifico è richiesto se l'interessato può impedire che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, ove egli reputi la natura pregiudizievole o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando sono informazioni pubblicate da terzi lecitamente.

Le questioni esposte riguardano aspetti delicati delle attività svolte dai motori di ricerca, in grado di ledere la persona, tramite l'indicizzazione, la diffusione ed il remand ad altri siti web dei dati personali. L'esercizio di tali attività richiede una tutela del «diritto all'oblio» dell'interessato, allorchando fatti lecitamente pubblicati, non sono più attuali per il lasso di tempo trascorso. La C.Giust. CE ha risposto in modo dettagliato ai quesiti di rinvio pregiudiziale e ha ammesso la richiesta di cancellazione dei dati personali, quando non sussiste più l'attualità alla pubblicazione, al fine di pervenire ad un equilibrio tra gli interessi contrapposti al trattamento dei dati da parte dei gestori di motori di ricerca, alla libertà d'informazione ed al rispetto della vita privata delle persone<sup>11</sup>.

### **La risposta della Corte di Giustizia: i criteri di bilanciamento degli interessi, l'estensione ed i limiti all'esercizio del diritto all'oblio**

La sopra esposta premessa consente di comprendere la rilevanza delle argomentazioni espresse dalla C.Giust.Ce, in merito ai quesiti del rinvio pregiudiziale. A tale stregua, giova analizzare la sequenza logica e giuridica della sentenza, che affronta questioni spinose relative al trattamento dei dati.

In merito alla prima questione pregiudiziale, relativa all'applicazione territoriale della direttiva, nel caso di specie, secondo la C.Giust. la Google Spain è una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e come tale è uno «stabilimento» ai sensi della dir.95/46<sup>12</sup>. La Corte respinge l'argomento, secondo cui il trattamento di dati personali da parte di Google Search non è effettuato nel contesto delle attività dello stabilimento in Spagna. Invero, i dati sono trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un'impresa che, sebbene situata in uno Stato terzo, ha comunque uno stabilimento in uno Stato membro. Il trattamento, quindi si considera svolto «nel contesto delle attività» di quest'ultimo, quando consiste in un'attività di promozione e vendita degli spazi pubblicitari sul motore di ricerca al fine di rendere redditizio il servizio offerto.

In merito alla seconda questione, la Corte europea rileva come il gestore, «estrae», «registra» ed «organizza» i dati pubblicati nei programmi di indicizzazione, in seguito li conserva nei server, li comunica e mette a disposizione degli utenti negli elenchi dei risultati. Tali attività possono essere qualificate come «trattamento» ed essere disciplinate dalla dir. 95/46, quando riguardano dati anche non personali, in quanto una deroga all'applicazione della direttiva in tale ipotesi determinerebbe una riduzione della tutela dei dati personali.

In osservanza della direttiva sopra esposta, la Corte individua la responsabilità del gestore di un motore di ricerca nell'ambito delle proprie competenze, la cui attività, oltre a quella degli editori di siti web può incidere sui diritti fondamentali alla protezione dei dati personali e come tale è tenuto ad intervenire a tutela delle persone interessate dal trattamento.

La C. Giust. CE rileva l'elevata potenzialità lesiva per il «*carattere ubiquitario*» del trattamento di dati, che consente agli utenti l'acquisizione di molteplici informazioni dagli elenchi dei risultati di una ricerca nominativa, che in altro modo non avrebbero potuto o difficilmente acquisire. In considerazione di ciò, tale trattamento costituisce «un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web» non, «giustificabile da un mero interesse economico» del gestore del motore di ricerca<sup>13</sup>.

Ai sensi degli art. 12, lett. b), e 14, I comma, lett. a), della dir.95/46, la C.Giust. CE ha individuato un obbligo del gestore di un motore di ricerca alla soppressione dall'elenco dei risultati di una ricerca dei link verso pagine web pubblicate da terzi, anche quando la pubblicazione è lecita. Tale impostazione si

---

<sup>11</sup> Si v. B. PASTORE, il Soft law nella teoria delle fonti, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. SOMMA, Giappichelli, Torino, 2009, par.2, pag. 125, individua un sistema normativo, ove convivono livelli di hard law e soft law, tra Costituzione, normativa internazionale ed europea, regole procedurali e giurisprudenza, «dotati di una flessibilità connessa ad esigenze difficilmente ingabbiabili».

<sup>12</sup> Si v. considerando dal n. 18 al 20.

<sup>13</sup> Si v. punto 80.

conforma alla giurisprudenza europea che interpreta le disposizioni della dir. 95/46, alla luce dei diritti fondamentali, parte integrante dei principi generali del diritto<sup>14</sup>.

La terza questione riguarda l'applicazione dell'art. 12, lett. b), del diritto di opposizione al trattamento, ex art. 14, I comma, lett. a), della dir. 95/46 e nei casi di cui all'art. 7, lett. e) e f), ossia la soppressione dall'elenco di risultati di una ricerca nominativa, dei link di pagine web pubblicate da terzi con informazioni veritiere, nella specifica ipotesi in cui desidera l'«oblio» di tali informazioni.

Al riguardo, la C.Giust. CE pondera i contrapposti interessi attraverso “la specificità delle circostanze caratterizzanti la situazione concreta” e la rilevanza dei diritti della persona interessata alla rimozione. Nei limiti dell'art. 14, I comma, lett. a) e delle deroghe previste dall'art. 13 della dir. 95/46, per un verso, “i diritti della persona tutelati da tali articoli prevalgono, [...] anche sull'interesse degli utenti di Internet”. Per altro verso tale equilibrio può dipendere, in casi particolari, dal carattere sensibile dell'informazione diffusa per la vita privata, dall'interesse del pubblico a tali dati, per il ruolo rivestito dalla persona nella vita pubblica<sup>15</sup>. Inoltre, il trattamento dei dati personali da un lato, richiede la conformità ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all'art. 6 e l'osservanza dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, espressi dall'art. 7 lett. f).

La sentenza riconosce all'interessato la facoltà di impedire l'indicizzazione delle informazioni, pubblicate su pagine web, qualora reputi tale divulgazione pregiudizievole o desideri che tali informazioni siano “dimenticate” anche quando sono informazioni pubblicate da terzi in modo lecito.

Un'ulteriore tutela è attuata dall'autorità di controllo o giudiziaria, dopo la valutazione dei presupposti di applicazione degli art. 12, lett. b), e 14, I comma, lett. a), della dir. 95/46, che ordina al gestore di adottare misure specifiche, quali la soppressione dall'elenco i risultati dei link verso pagine web con informazioni relative a tale persona<sup>16</sup>. In considerazione “della facilità” di riproduzione di tali informazioni” e “che i responsabili non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione”, non si potrebbe realizzare una tutela efficace e completa degli interessati qualora “ dovessero preventivamente ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano”<sup>17</sup>.

Un profilo correlato riguarda l'estensione temporale del diritto all'oblio, ossia l'ammissibilità di una richiesta di cancellazione dei link verso pagine web, a distanza di notevole tempo dalla pubblicazione. Al riguardo, la Corte rileva che l'applicazione dell'art. 12, lett. b), della dir. 95/46 è subordinata alla condizione che il trattamento sia incompatibile con la stessa, ossia che tali dati siano non solo inesatti, ma anche inadeguati, non pertinenti o eccessivi rispetto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, o siano conservati per un periodo superiore a quello necessario, ad eccezione dell'imposizione per motivi storici, statistici o scientifici<sup>18</sup>.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. da c) a e), della dir. 95/46, anche un trattamento ab inizio lecito di dati può divenire, incompatibile con la ratio legis della direttiva “qualora non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati” o “ eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso”<sup>19</sup>.

Un profilo di rilievo della sentenza è la valutazione relativa all'attualità dell'informazione pubblicata autonoma rispetto alla lesione derivante da tale pubblicazione. L'art. 12, lett. b), e 14, I comma, lett. a), della dir. 95/46 sono interpretati in modo che la rimozione dell'informazione è disposta in base al criterio dell'attualità della notizia, senza presupporre un pregiudizio all'interessato, derivante da tale trattamento.

In particolare, la C.Giust. CE rileva la natura sensibile di tali informazioni per la vita privata della persona, attraverso la menzione del nome ed in merito a vicende giudiziarie. In considerazione del considerevole tempo trascorso dalla pubblicazione iniziale, la persona “vanta un diritto a che tali informazioni non siano più collegate al suo nome [...]”, né sono individuabili ragioni giustificanti un interesse preponderante del pubblico nell'accesso a tali informazioni<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> Si v. C. giust. CE sentenze Connolly/Commissione, C-274/99 P, EU:C:2001:127, punto 37; Österreichischer Rundfunk e a., EU:C:2003:294, punto 68, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>15</sup> Si v. punto 81.

<sup>16</sup> Si v. punto 83.

<sup>17</sup> Si v. punto 84.

<sup>18</sup> Si v. punto 72.

<sup>19</sup> Si v. punto 93, 94 e 95.

<sup>20</sup> Si v. punto 98.

A tale stregua, l'interessato può, ai sensi degli art. 7 e 8 della Carta, chiedere la non pubblicazione di dati personali nell'elenco di risultati, in base una prevalenza della tutela dei diritti fondamentali "non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse pubblico all'informazione". Tale richiesta è inammissibile quando l'ingerenza nella vita privata si giustifica per il ruolo della persona nella vita pubblica e quindi sussiste un interesse prevalente del pubblico a conoscere tali informazioni<sup>21</sup>.

Alla luce della ratio decidendi si rileva l'importanza di tale sentenza che costituisce un ulteriore passo nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale alla ricerca di nuovi equilibri a tutela dei diritti della personalità ed in particolare alla libertà nel gestire i propri dati pubblicati sul web. Tuttavia l'interpretazione estensiva e la conseguente tutela ampia per il ricorrente espressa dalla C.Giust.CE presentano luci ed ombre, che saranno analizzate nel seguente paragrafo.

### **Aspetti conclusivi e critici in una prospettiva de iure condendo verso un controllo delle informazioni on line**

Gli aspetti positivi da evidenziare nella sentenza in commento è la riduzione dell'incertezza delle situazioni giuridiche derivanti dalla globalizzazione nella circolazione di informazioni e l'estensione della tutela attraverso un ampliamento dell'applicazione della dir.95/46. In particolare, i giudici di Lussemburgo di fronte all'alternativa interpretativa di una valutazione astratta o in concreto degli interessi contrapposti hanno attribuito rilevanza alle circostanze concrete, attraverso un "mosaico" che ha adattato con maggiore flessibilità i singoli tasselli della vocenda scrutinata.

Tuttavia, tale pronuncia presenta alcuni aspetti critici, oggetto di un ampio dibattito, in un momento di crescente diffusione di dati personali sulla rete, si pensi all' "accessibilità totale", garantita dalla pubblica amministrazione, in osservanza dell'art. 1, I comma, del d.lgs. 33/2013 e degli obblighi di digitalizzazione, espressione di una nuova concezione di trasparenza, quale mezzo per un miglioramento dell'azione amministrativa<sup>22</sup>. In particolare, si pone la questione di conciliare l'incremento di informazioni sul web con la tutela della vita privata nella particolare dimensione temporale del diritto all'oblio.

In tale ambito si rilevano i limiti della pronuncia in esame, ossia di non avere specificato i criteri di bilanciamento degli interessi in gioco, in quanto sono state applicate delle categorie ampie che nella molteplicità delle forme di trattamento dei dati personali potrebbero determinare un vulnus nel processo di armonizzazione europea, attraverso un discostamento delle interpretazioni dei giudici nazionali dal modello delineato dalla normativa europea e dall'interpretazione espressa dalla C. Giust.CE.

Un altro aspetto di criticità riguarda la valutazione delle notizie pubblicate da terzi o dalla pubblica amministrazione, anche in modo lecito. All'uopo, a livello normativo differenzia il trattamento in base alla natura delle notizie pubblicate, economiche "*warentest*" (la comparazione oggettiva tra imprese) sanitarie (le cartelle cliniche digitalizzate e la telemedicina), giudiziarie, a cui corrispondono differenti interessi ( web reputation, diritto all'oblio, riservatezza) e gravità di lesione subita dalla persona fisica o giuridica<sup>23</sup>. Oltre a ciò, il progresso tecnologico dei mezzi e delle modalità di diffusione e gestione delle informazioni via web (si pensi ai social network, alle piattaforme, all'open data di crescente diffusione nelle pubbliche amministrazioni) apre ulteriori questioni, ossia non solo di comprendere come e quando una pubblicazione anche on line possa essere considerata lecita, ma anche corretta.

Al fine di evitare forme di abusi da parte delle persone lese o di eccessivo protezionismo dei gestori, sarebbe necessaria l'adozione di best practices, in grado di rendere più trasparente l'attività dei

---

<sup>21</sup> Si v. punto 97 e 99.

<sup>22</sup> In base al d.lgs. 150/2009 ed alla l. 190/2012, ogni amministrazione, secondo le caratteristiche strutturali e funzionali e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, individua i "dati ulteriori"accessibili. Il d. l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dall' art. 1, c. 1, l.23 giugno 2014, n. 89 ha riordinato la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni e previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza, per alcuni dei quali è necessario attendere l'adozione di DPCM attuativi.

<sup>23</sup> Si v anche. A. Mantelero, I diritti sociali come diritti della personalità, a cura di R. Cavallo Perin, G. M. Racca, A. Rossi, ESI, Napoli, 2010, cap. VII, par. 10, pag.142 e s. analizza nell'ambito del d.lgs. n. 196 del 2003 e dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy, nella prospettiva della tutela della sicurezza dei dati e della persona le questioni problematiche relative alla nozione di dato sensibile, al consenso, agli standard tecnici di protezione ed ai processi di accesso ai servizi sanitari e gestione dei dati con strumenti telematici. Si v. articolo in [www.Europa Press Releases.it](http://www.EuropaPressReleases.it), La sanità online: a che punto siamo?, 24 marzo 2014 compara gli Stati Europei nei sistemi di informatizzazione dei dati sanitari.

motori di ricerca e consapevoli gli utenti dei dati pubblicati e quindi motivare adeguatamente la richiesta e conseguente cancellazione di dati<sup>24</sup>.

In merito al profilo temporale, la C.Giust. CE indica alle Corti nazionali alcuni elementi interpretativi essenziali nella valutazione dell'attualità della notizia pubblicata e di conseguenza nell'accertamento del momento in cui si può configurare il diritto all'oblio<sup>25</sup>. Tuttavia, anche in riferimento all'applicazione di tale criterio si pone il rischio di una frammentazione interpretativa da parte dei singoli giudici nazionali, in virtù delle differenti circostanze caratterizzanti le situazioni concrete.

In attuazione di tale pronuncia, i motori di ricerca hanno adottato alcune misure a tutela degli utenti del web. La GOOGLE ha reso disponibile i moduli di richiesta per la cancellazione di dati, ritenuti lesivi della vita privata. La Microsoft ha pubblicato una pagina web per inoltrare richieste e bloccare i risultati di ricerca ritenuti lesivi e la Yahoo! ha avviato un percorso finalizzato a sviluppare altre misure di adeguamento alla sentenza della Corte europea.

In Germania, a seguito di tale pronuncia, a livello de iure condendo è stato presentato un disegno di legge che prevede l'istituzione di un Tribunale specializzato per la risoluzione di controversie ad oggetto la tutela della privacy.

Per completare il quadro, è opportuno citare l'ultimo intervento europeo delle Linee guida sulla libertà di espressione online e off line, adottato dal Consiglio dell'UE il 12 maggio 2014<sup>26</sup>. Al fine di prevenire forme di restrizioni ingiustificate alla libertà di espressione e di protezione dei dati sono stati previsti degli interventi normativi ad hoc e sono state attuate delle best practices e prassi a livello imprenditoriale. In particolare, le linee guida, di natura programmatica costituiscono dei riferimenti di rilievo per le istituzioni e gli Stati europei nell'affrontare nuove sfide e le questioni problematiche emerse nell'ambito dell'ICT a tutela dei diritti della persona<sup>27</sup>.

In ambito processuale la guida dei diritti umani per gli utenti di internet, adottata dal Consiglio d'Europa il 16 aprile 2014, dopo la consultazione dei governi nazionali e le imprese private nel settore delle telecomunicazioni, promuove un uso del web in osservanza della Convenzione europea dei diritti umani. L'aspetto di maggiore rilievo è la previsione di strumenti processuali a tutela dei diritti lesi on line, quali l'accertamento di violazioni e il diritto ad un ricorso effettivo<sup>28</sup>.

In conclusione si rileva come l'esplosione stratificazione normativa, frutto del pluralismo e della stratificazione normativa e delle differenti misure adottate dai motori di ricerca siano espressione della complessità delle questioni affrontate.

La criticità maggiore riguarda la velocità del progresso tecnologico ed il ritardo sia a livello di definizione degli obiettivi di tutela che del legislatore nazionale ed europeo nella regolamentazione di tale settore<sup>29</sup>.

Nel caso specifico del diritto all'oblio, la natura ubiquitaria del trattamento dei dati personali, che consente l'utilizzazione sia da parte di privati che della pubblica amministrazione richiederebbe una più esaustiva regolamentazione, che consenta di attuare la normativa al momento vigente ed evitare le oscillazioni giurisprudenziali, attraverso la previsione dei criteri di individuazione delle notizie da tutelare, di regole procedurali e l'intervento di soggetti terzi quali l'Autorità Garante del settore<sup>30</sup>.

In conclusione, si rileva come un possibile modo per il giurista di pervenire ad un bilanciamento tra gli interessi contrapposti e meritevoli di tutela, quali il diritto alla riservatezza, l'utilità dell'informazione su internet e la sicurezza del trattamento dei dati, è individuabile nel modello di

---

<sup>24</sup> In merito al diritto di riservatezza, si v. Cass., sez. III, civ., 26 giugno 2013 N. 16111, in Dir.Inf.,l 2013, p. 830, ritiene giustificata, "[...] la lesione solo nei limiti in cui è funzionale al corretto esercizio del diritto [...], ed è [...] necessaria una valutazione di proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista, [...] effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione (sentenza 9 giugno 1998, n. 5658)".

<sup>25</sup> Si v. P. LAGHEZZA, in Il Foro It., 1998, parte II, pag. 1838.

<sup>26</sup> In [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu).

<sup>27</sup> Tali linee guida si aggiungono alle precedenti dieci adottate dal Consiglio dell'UE dal 1998.

<sup>28</sup> Si v. [www.coe.it](http://www.coe.it). La conferenza "Libertà di espressione e democrazia nell'era digitale – opportunità, diritti, responsabilità" del 08 novembre 2003 ha previsto in caso di restrizioni o violazioni, forme di tutela stragiudiziali, quali la richiesta di spiegazioni, il ripristino di uno status quo ante o una rettifica.

<sup>29</sup> A livello di programmazione, l'Agenda Digitale Europea si presenta in ritardo rispetto ai mutamenti tecnologici.

<sup>30</sup> Al fine di tutelare la riservatezza nell'uso dei social network, il Garante della Privacy è stata la prima autorità in Europa a pubblicare una specifica guida, così come alcuni social network consentono ai singoli utenti di effettuare dei back up o di creare una cartella specifica ove raccogliere e gestire ogni dato personale pubblicato.

regolazione dei conflitti fondato su “regole di compatibilità”, attuabile attraverso un attento “contemperamento degli interessi confliggenti”<sup>31</sup>.

In tal modo, il trattamento dei dati personali può costituire, non solo un rischio ma anche un’opportunità ed arrecare dei vantaggi ed il diritto dell’oblio può svolgere una funzione di “*controllo sociale*”, in quanto consente di tutelare in modo effettivo gli interessi per gli utenti del web e dinamico, in grado di adattarsi all’innovazione tecnologica in tale settore <sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Si v. M. R. MORELLA, Metti un po’ di softness nell’hard law, *op. cit.*, a cura di A. SOMMA, Giappichelli, Torino, 2009, par. 2 pag. 104.

<sup>32</sup> Si v. R. BIN, Soft law, no law, *op. cit.*, par. 3 , pag. 38.